



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Berna, il **24. gennaio 2024**

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

Commento



1. Situazione iniziale

Il 29 settembre 2023 le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; SR 837.0¹). Questa revisione dà seguito alla mozione Bühler 16.3884 «Sostegno rapido alle aziende di tirocinio nell'ambito delle ILR», adottata dal Parlamento nel giugno 2019 e crea le basi necessarie per permettere ai formatori di continuare a formare e inquadrare gli apprendisti in azienda durante le ore in cui subiscono una perdita di lavoro computabile, a condizione che la formazione non possa essere garantita in altro modo.

Al fine di attuare il contenuto di questa revisione parziale della LADI è necessario apportare alcune modifiche all'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)². Il progetto contiene le disposizioni per attuare l'articolo 32 capoverso 6 LADI. Il nuovo articolo previsto dall'ordinanza consente di attuare la disposizione della LADI che dà diritto all'ILR per le ore dedicate alla formazione degli apprendisti durante le ore considerate come perdita di lavoro computabile.

2. Panoramica delle modifiche

A seguito delle modifiche alla LADI, si propone l'introduzione di un nuovo articolo nell'OADI che disciplina la procedura da seguire per autorizzare i formatori a continuare la formazione degli apprendisti durante le ore considerate come perdita di lavoro computabile.

3. Commento alla nuova disposizione

Articolo 53a Autorizzazione per i formatori

Questo nuovo articolo disciplina la procedura per le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 6 LADI.

Capoverso 1: l'articolo 53a capoverso 1 OADI definisce il termine da rispettare per presentare una domanda di autorizzazione presso il servizio cantonale.

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la sua domanda di autorizzazione al servizio cantonale per mezzo del modulo trasmesso dall'ufficio di compensazione, almeno dieci giorni prima di iniziare a continuare la formazione durante le ore considerate come perdita di lavoro computabile. Il termine si abbassa a tre giorni se anche il termine del preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente ridotto a tre giorni ai sensi dell'articolo 58 OADI.

Trovano inoltre applicazione i termini concernenti il preannuncio per lavoro ridotto previsti dall'articolo 36 capoverso 1 LADI. L'obiettivo è di evitare che il termine di autorizzazione rimanga di dieci giorni, mentre quello del preannuncio viene ridotto a tre e che

¹ FF 2023 2298

² RS 837.02

dunque la domanda di autorizzazione debba essere presentata prima ancora che sia stata inoltrata la domanda di lavoro ridotto.

I datori di lavoro possono inoltrare la domanda di autorizzazione contemporaneamente al preannuncio o in seguito. Ciò consente di poter far valere il diritto all'ILR per le ore dedicate alla formazione degli apprendisti anche in una data successiva, se al momento dell'inoltro del preannuncio la formazione degli apprendisti è ancora garantita o esistono altre soluzioni per continuare la formazione.

Capoverso 2: la domanda di autorizzazione deve essere rinnovata se il preannuncio del lavoro ridotto arriva a scadenza e se anche quest'ultimo deve essere rinnovato ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 LADI.

La durata dell'autorizzazione per i formatori non può superare quella della corrispondente autorizzazione del lavoro ridotto. In questo modo è possibile verificare che le condizioni del diritto siano sempre soddisfatte.

4. Ripercussioni

La presente modifica dell'OADI non ha ripercussioni dirette sulle finanze o sul personale. Ulteriori chiarimenti in merito alle ripercussioni della revisione della legge nel suo insieme sono disponibili nel messaggio del 15.02.2023 (FF 2023 577) concernente la modifica della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione (Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori)³.

³ FF 2023 2298